



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2014, proposto da:

OMISSIS

(elenco dei ricorrenti omissi la presente ordinanza è scaricabile dal sito del TAR di Reggio Calabria)

contro
Comune di Reggio Calabria

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 223 del 26.11.2013 pubblicata nell' albo pretorio il 6 dicembre 2013, nonché il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 e del regolamento tariffario della TARES approvati con deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria nr. 224 del 26 novembre 2013 Pubblicata nell'albo pretorio il 6 dicembre 2013, nonché, di ogni ulteriore atto anteriore e successivo, collegato e/o connesso ai precedenti sul ricorso numero di registro generale 48 del 2014, proposto da:

OMISSIS

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nell'odierno giudizio parte ricorrente si duole della illegittimità del Regolamento per la disciplina della TARES (delibera 223/2013) e del relativo Piano Finanziario del servizio (delibera 224/2013) che censura per articolati motivi di ricorso;

Ritenuto – nei limiti del presente giudizio cautelare- che quanto all'asserito mancato recepimento del beneficio di cui all'art 14 comma 20 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 224, la censura di illegittimità del regolamento non appare fondata **posto che la disposizione di legge opera a prescindere dalla sua esplicita riproduzione nella fonte secondaria e trova quindi automatica applicazione al rapporto di imposta di ogni singolo contribuente** (la stessa delibera 223 del

2013 prevede:” per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo ...e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201...”);

Ritenuto che le ulteriori ragioni di doglianza - specificatamente quelle inerenti la mancanza o insufficienza del PEF, nonché le altre questioni relative al riparto della tariffa tra le diverse tipologie di utenze, questioni per lo più riferibili alla delibera 224/2013 - vanno necessariamente approfondite nel merito previi idonei documentati chiarimenti da parte del Comune da rendersi nei termini e con le modalità di cui al seguito;

Ritenuto a tale proposito che i documenti allegati alla predetta delibera 224 del 2013 non integrano il contenuto del Piano Economico Finanziario quanto ai presupposti della determinazione dei costi del servizio (in funzione della piena copertura dei quali la tariffa è determinata) limitandosi tale delibera ad illustrare la ripartizione di costi solo presupposti;

Ritenuto che ulteriori indicazioni non sono state neppure fornite dalla difesa del Comune la cui memoria si diffonde solo sulla ripartizione della tariffa, peraltro senza dare conto delle ragioni inerenti le differenze di carico tra le diverse tipologie di utenze e del conseguente rispetto interno del principio “chi inquina paga”;

Ritenuto pertanto che, in accoglimento delle corrispondenti richieste istruttorie, va ordinato al Comune di produrre in giudizio: a) il PEF completo dei relativi documenti giustificativi la rilevazione, previsione e quantificazione analitica delle singole voci di costo che concorrono al calcolo dell’importo complessivo esposto nella delibera 224/2013, pari ad €37.633.339,68 con la precisazione che dovranno essere prodotte le copie conformi degli atti di riferimento sottesi alla predetta deliberazione esistenti alla data del 26 novembre 2013;b) relazione illustrativa a supporto;

Ritenuto che i documentati chiarimenti di cui sopra dovranno essere prodotti in giudizio entro il termine del 20 marzo 2014 con l’espressa avvertenza che l’omessa, tardiva o incompleta produzione documentale sarà considerata argomento di prova (art. 64 comma 4 C.P.A.);

Ritenuto che ogni esigenza cautelare dei ricorrenti, atteso quanto sopra, può essere adeguatamente tutelata solo con la sollecita fissazione della trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55 comma 10 CPA;

Ritenuto a tal proposito di fissare la pubblica udienza del 5 giugno 2014 e di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 giugno 2014 ed ordina gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

IL SEGRETARIO